



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 42

Oggetto: Decreto Aiuti-ter: nuova indennità una tantum di 150 euro e ulteriori novità

Premessa

Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022.

Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale, nel mese di novembre 2022, non eccedente l'importo di 1.538 euro.

Analogamente a quanto accaduto per l'indennità una tantum di 200 euro erogata lo scorso mese di luglio, anche per l'indennità una tantum di 150 euro da corrispondere a novembre, i datori di lavoro provvederanno al recupero del relativo credito attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall'INPS.

INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO (ARTT. 18 E 19)

Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) introduce, all'art. 18, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione - si ritiene - di competenza del mese di novembre 2022. Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di **un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro**. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall'INPS.

La misura ricalca sostanzialmente quella introdotta dal Decreto Aiuti che ha trovato applicazione nello scorso mese di luglio. Rispetto a quella misura, la nuova indennità una tantum è fissata in un importo inferiore (150 euro anziché 200 euro) e per averne diritto viene meno il requisito della fruizione, in periodi precedenti, dell'esonero contributivo dello 0,8% (dunque, la presenza di un imponibile su base mensile non superiore a euro 2.692) e in sua sostituzione è introdotto quello della presenza, per il mese di novembre 2022, di un imponibile previdenziale non superiore a euro 1.538.

Beneficiari dell'indennità una tantum

Ai sensi del comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022, beneficiari dell'indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti



- non titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16, dunque, non titolari di trattamenti pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;
- aventi un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (e, dunque, con imponibile previdenziale azzerato).

Momento di erogazione

Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell'indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1 dell'art. 18 si fa riferimento alla "retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022".

In ambito paghe assume assoluta rilevanza fare riferimento alla "retribuzione erogata" in un mese piuttosto che alla "retribuzione di competenza" di un certo mese. Questo perché nei casi in cui la retribuzione è erogata nel mese successivo a quello di maturazione, fare riferimento al mese di erogazione della retribuzione piuttosto che al mese di competenza della retribuzione porta ad individuare momenti diversi.

Ciò premesso, si ritiene che chi ha scritto la norma volesse in realtà individuare il momento di corresponsione dell'indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione di competenza novembre 2022 (erogata i primi giorni di dicembre da parte delle aziende che adottano questa prassi). In questo modo, l'indennità verrebbe liquidata con la medesima retribuzione utilizzata anche ai fini della verifica del requisito di imponibile previdenziale non superiore a euro 1.538. Si attende, in ogni caso, conferma di tale interpretazione.

Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore

Lo stesso comma 1, art. 18 dispone, inoltre, che l'indennità una tantum di 150 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro

- previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16.

Nello specifico, ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1);
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).

Caratteristiche dell'indennità una tantum

L'indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L'indennità, inoltre,

- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

Modalità di recupero dell'indennità una tantum

È previsto che, nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.



Casi di riconoscimento dell'indennità da parte dell'INPS

L'art. 19 del DL n. 144/2022 dispone che l'INPS eroghi, in automatico, l'indennità una tantum pari a 150 euro

- nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7);

Ai predetti fini, i **soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro**. L'indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui lo stesso svolga attività lavorativa.

- nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici, già beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (art. 19, comma 8);
- a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l'indennità NASpI e DIS-COLL (art. 19, comma 9);
- a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (art. 19, comma 10);
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).

Ai suddetti nuclei, l'indennità una tantum di 150 euro sarà corrisposta nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell'INPS.

L'Istituto eroga, a domanda, l'indennità una tantum di 150 euro a

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 11);

I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 19, comma 12)
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 13);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 14);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile (art. 19, comma 15);

Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono

1. l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e
2. essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS.



- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 15).

L'indennità di 150 euro sarà, infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi (art. 19, comma 12).

NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE PER AZIENDE NON VERTENTI IN SITUAZIONE DI CRISI (ART. 37)

L'art. 37 del DL n. 144/2022 interviene in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, commi da 224 a 238). Quest'ultima, con riferimento ai casi di licenziamenti di numero non inferiore a 50 lavoratori a seguito della chiusura nel territorio nazionale di una sede o struttura autonoma con cessazione definitiva della relativa attività, a salvaguardia dell'occupazione, ha introdotto dei vincoli procedurali a carico dei datori di lavoro che abbiano occupato nell'anno precedente mediamente almeno 250 dipendenti con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti.

In particolare, tali datori sono tenuti a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura:

1. alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente,
2. alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo economico e all'ANPAL.

Successivamente, i datori di lavoro hanno l'onere di elaborare e presentare ai destinatari della stessa, un piano di durata non superiore a dodici mesi finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta procedura i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al DL n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021.

Il Decreto Aiuti-ter, attraverso l'art. 37, interviene apportando alcuni correttivi alle citate norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1 commi da da 224 a 238) al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo del Paese.

Queste, in estrema sintesi, le novità introdotte

1. i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano, in luogo dei 90 giorni precedentemente previsti, sono nulli;
2. entro 120 giorni, in luogo dei 30 giorni precedentemente previsti, dalla presentazione del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, lo stesso è discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle Regioni interessate, del Ministero del Lavoro, del Ministero dello Sviluppo economico e dell'ANPAL;
3. in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il ticket licenziamento con le nuove sanzioni elevate fino al 500%. Il datore dovrà comunque dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D.Lgs n. 254/2016;
4. viene soppresso il comma 236, art. 1 della Legge n. 234/2021 che stabiliva l'inapplicabilità della procedura di coinvolgimento sindacale prevista dall'art. 4, commi 5 e 6 della Legge n. 223/1991 in caso di mancata sottoscrizione, decorsi 90 giorni dalla comunicazione, dell'accordo sindacale;



5. sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015;
6. all'esito della procedura di cui all'art. 1, commi 224 e seguenti della Legge n. 234/2021, il datore di lavoro che:
 - cessa definitivamente l'attività produttiva (o una parte significativa della stessa), anche per effetto di delocalizzazioni;
 - contestualmente riduca il personale in misura superiore al 40% rispetto a quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale, locale, o nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura;

è tenuto alla restituzione dei benefici di cui ha usufruito nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Si tratta di tutte le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto della procedura, e rientranti fra quelli iscritti nel Registro degli Aiuti di Stato. Fino alla completa restituzione delle somme al datore di lavoro non possono essere concessi ulteriori aiuti. Tale disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente al 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 144/2022) e non già concluse.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 27 settembre 2022

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)